



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 9/2015

Sommario

Premessa	2
IRAP: definita l'autonoma organizzazione per i medici di base	2
Voluntary Disclosure al rush finale	2
Registrazione del contratto di locazione in capo al locatore	3
A fine anno, in soffitta il modello Unico 2011 per decorrenza dei termini	4

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

IRAP: definita l'autonoma organizzazione per i medici di base

Uno degli emendamenti alla legge di stabilità 2016, approvati dalla V Commissione Bilancio della Camera, ha finalmente delineato la nozione di autonoma organizzazione ai fini IRAP, con riferimento ai medici di base che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con strutture ospedaliere.

Il testo riprende in parte quello della bozza di provvedimento attuativo dell'art. 11, comma 2, della L. n. 23/2014 (delega per la riforma fiscale):

Nel dettaglio, l'emendamento stabilisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione:

- l'ammontare del reddito realizzato;
- le spese direttamente connesse all'attività svolta (tra le quali, dovrebbero rientrare anche i costi per il personale eventualmente impiegato).

L'esistenza dell'autonoma organizzazione è, comunque, configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Se il testo dell'emendamento non subirà, dunque, ulteriori variazioni, la legge di stabilità 2016 permetterà di fare chiarezza su una questione a lungo dibattuta.

* * *

Voluntary Disclosure al rush finale

Lo scorso 30 novembre è scaduto il termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla L. n. 186/2014. In base a quanto previsto dalla citata norma si ricorda che:

- l'invio della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione può essere effettuato entro il 30 dicembre 2015;
- entro la medesima data sarà possibile integrare il modello presentato, fermo restando l'irrevocabilità dell'adesione alla procedura.

Passando al tema della presentazione delle dichiarazioni dei redditi "*post disclosure*", si rileva che non è previsto alcun tipo di esonero dalla compilazione del quadro RW immediatamente successivo all'adesione alla procedura. Seppure le attività da indicarsi nel quadro RW del modello UNICO 2015 troveranno evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito¹ che lo specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in quanto i due adempimenti in esame rispondono a diverse e specifiche previsioni normative. Pertanto, il contribuente che decide di aderire alla *voluntary disclosure* c.d. "internazionale" dovrà procedere alla presentazione tardiva o integrativa del modello UNICO 2015, laddove non vi abbia provveduto correttamente entro lo scorso 30 settembre.

* * *

Registrazione del contratto di locazione in capo al locatore

È a carico del locatore dell'immobile adibito a uso abitativo l'obbligo di provvedere alla registrazione del relativo contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni. Questo è quanto si evince da uno degli emendamenti al Ddl di stabilità 2016, approvato nei giorni scorsi. L'emendamento in questione prevede la modifica della norma civilistica sui "patti contrari alla legge"², nell'ambito della disciplina delle locazioni degli immobili a uso abitativo. Tuttavia, la nuova norma, ove confermata, sembra andare anche a "modificare" in parte le regole sui soggetti obbligati alla registrazione del contratto di locazione. Si ricorda che, in linea di principio, tutti i contratti di locazione di immobili debbono essere registrati entro 30 giorni dalla stipula³. Con il D.d.L. di stabilità, nell'art. 13, comma 1, della L. n. 431/98 viene inserito un periodo a norma del quale viene disposto che gravi sul locatore l'obbligo di "provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni". La nuova norma precisa che il locatore è tenuto, nei 60 giorni successivi alla registrazione, a darne

¹ Circ. 28 agosto 2015 n. 31 (§ 2.1)

² Cfr. art. 13, L. n. 431/98.

³ Cfr. art. 10, D.P.R. n. 131/86.

documentata comunicazione non solo al conduttore, ma anche all'amministratore di condominio, al fine di consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale. Per quanto attiene più propriamente alle spese sostenute per la registrazione, devono essere ripartite in capo al locatore e al conduttore in parti uguali⁴, mentre il D.P.R. n. 131/86 (art. 57) prevede la responsabilità solidale delle parti per il pagamento dell'imposta di registro.

* * *

A fine anno, in soffitta il modello Unico 2011 per decorrenza dei termini

Gli avvisi di accertamento in tema di imposte sui redditi ed IVA devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, entro il prossimo 31 dicembre devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2010 (modello UNICO 2011).

Se, invece, il contribuente avesse ommesso di presentare la dichiarazione, tanto per le imposte sui redditi che per l'IVA, il termine coinciderebbe con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In tal caso, entro il 31 dicembre 2015 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2009 (modello UNICO 2010). In ragione dei rinvii normativi contenuti nel D.Lgs. n. 446/97, quanto sopra riportato vale anche ai fini IRAP.

È ormai pacifico il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell'atto all'agente notificatore o nella data di spedizione (se la notifica avviene tramite posta). Pertanto, se, ad esempio, l'accertamento è ricevuto dal contribuente il 4 gennaio 2016, il termine decadenziale risulta osservato se l'atto è stato consegnato all'agente notificatore al più tardi entro il 31 dicembre 2015⁵.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della

⁴ Art. 8, L. n. 392/78.

⁵ Cassazione 10 gennaio 2014, n. 351.



Corporate Tax and Legal firm

presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Marco Baggetti~~
Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Giuseppe Gugliotta~~
Giuseppe Gugliotta